



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziaigiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it - sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia

E p.c.

Agli Uffici di Ambito Territoriale di GO, PN, TS, UD e all'Ufficio
per l'istruzione in lingua slovena
dell'U.S.R. per il F.V.G.

Ai Dirigenti Tecnici dell'U.S.R. per il F.V.G.

Oggetto: **RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI e COMUNICAZIONI obbligatorie da parte del personale docente per lo svolgimento di attività extraistituzionali.**

In occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico si ritiene opportuno portare all'attenzione delle SS.LL. alcune considerazioni in ordine a quanto indicato in oggetto.

1. Richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionali.

Preliminarmente si evidenzia come il regime delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività extraistituzionali trovi applicazione per tutto il personale docente a tempo pieno, a nulla rilevando che il relativo contratto di lavoro sia a tempo indeterminato o a tempo determinato. L'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, infatti, non compie alcuna distinzione tra le due tipologie di personale, entrambe soggette al rispetto del principio di esclusività della prestazione lavorativa sancito dall'art. 98 della Costituzione.

Ciò posto, si fa presente come la richiesta di autorizzazione debba contenere, quali requisiti imprescindibili, l'indicazione dell'oggetto (non generico), la durata dell'incarico, l'ente conferente, il compenso previsto (o prevedibile), la sede di espletamento dell'incarico, le attività e le modalità attraverso le quali si esplica l'incarico. Si tratta, con tutta evidenza, di elementi fondamentali affinché il competente Dirigente scolastico possa compiere le dovute valutazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Nel rilasciare l'autorizzazione, le SS.LL. dovranno, infatti, verificare in concreto i seguenti aspetti:

a) l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. In proposito si evidenzia come l'art. 53, comma 7, II periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, così come novellato dalla legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), stabilisca che: <<*Ai fini dell'autorizzazione l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi*>>. In tale ottica, possono anche essere posti limiti all'esercizio dell'attività autorizzata;

b) la occasionalità o saltuarietà ovvero non prevalenza della prestazione extraistituzionale;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it - sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

c) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, in considerazione del fatto che alcuni incarichi, anche se occasionali, possono comportare un impegno particolarmente intenso ed assorbente;

d) le specificità attinenti alla posizione del singolo dipendente quali, ad esempio, incarichi già autorizzati in precedenza, richiami attinenti allo scarso rendimento, assenze ingiustificate;

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione non può considerarsi dirimente il carattere gratuito dell'attività extraistituzionale, dal momento che risulta comunque necessario valutare caso per caso l'incompatibilità con il rapporto di lavoro in essere: anche un'attività prestata a titolo gratuito può, infatti, risultare particolarmente assorbente.

La valutazione degli elementi sopra indicati e, più in generale, il regime autorizzatorio, trovano la propria ragion d'essere nell'esigenza di consentire un'adeguata ponderazione circa la compatibilità dell'attività lavorativa extraistituzionale, per la quale viene richiesta l'autorizzazione, con il corretto e puntuale espletamento della prestazione contrattualmente dovuta dal dipendente, in ossequio a principi di rango costituzionale quali il principio di esclusività della prestazione (art. 98 Cost.) e quelli di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Da quanto sinora esposto emerge, peraltro, come l'autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale **non** possa essere rilasciata *una tantum*, in via definitiva, ma debba avere **una durata connessa a quella dell'anno scolastico**, stante la necessità di verificare, anno per anno, la compatibilità delle attività extralavorative richieste con gli obblighi derivanti dall'attività scolastica.

Si tiene ad evidenziare, infine, come lo svolgimento di attività extraistituzionale in assenza della prescritta autorizzazione impedisca al dipendente la legittima percezione dei compensi (i quali, ai sensi dell'ultimo periodo del già citato art. 53, comma 7, dovranno essere versati all'Amministrazione di appartenenza) e sia fonte per il dipendente stesso di responsabilità disciplinare, in ordine alla quale le SS.LL. dovranno attivarsi tempestivamente, nel rispetto dei termini perentori fissati dall'art. 55 *bis* del D. Lgs. 165 del 2001.

2. Comunicazioni dello svolgimento delle attività extraistituzionali cc.dd. liberalizzate.

Le valutazioni di cui al punto 1 vanno svolte anche in riferimento alle attività extraistituzionali non soggette ad autorizzazione elencate all'art. 53, c. 6, lett. a-f *bis* del D. Lgs. n. 165/2001:

i compensi e le prestazioni derivanti da:

- a) *dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
 - b) *dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
 - c) *dalla partecipazione a convegni e seminari;*
 - d) *da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*
 - e) *da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;*
 - f) *da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;*
- f bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it - sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

Le elencate attività vanno comunque obbligatoriamente COMUNICATE al Dirigente scolastico, il quale provvederà **tempestivamente** ad effettuare i controlli formali e sostanziali *ut supra* indicati.

Pertanto, si fa presente come anche la comunicazione in commento, **la cui presentazione da parte dei docenti le SS.LL. vorranno sollecitare**, debba contenere i medesimi requisiti imprescindibili delle richieste di autorizzazione, affinché l'Amministrazione possa del pari compiere le dovute verifiche, secondo i criteri sopra elencati (*cf.* lettere a-b-c-d del punto 1), in ossequio ai già menzionati principi di esclusività della prestazione (art. 98 Cost.) e di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Tra le già menzionate attività cc.dd. liberalizzate, ma comunque soggette a comunicazione, si richiama l'attenzione delle SS.LL., in particolare, su quelle di cui alla lett. a) del cit. art. 53, c. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 consistenti nella <<*collaborazione a giornali, riviste ... e simili*>> proprie dell'**attività giornalistica**.

Al riguardo, nel ribadire che l'omessa comunicazione di svolgimento della citata attività è fonte di responsabilità disciplinare per il dipendente, si raccomanda alle SS.LL. di verificare adeguatamente l'eventuale sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Le SS.LL., pertanto, riscontreranno per iscritto, con presa d'atto, la già menzionata comunicazione e, nell'occasione, prospetteranno espressamente ai docenti interessati l'esistenza di limiti all'esercizio dell'attività in commento, rappresentando loro, più in particolare:

- che il nuovo art. 11 *ter* del D.P.R. n. 62/2013, introdotto dal **D.P.R. n. 81/2023** e rubricato *Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media*, al secondo comma così statuisce: <<**In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale**>>; con l'avviso che, qualora il dipendente vi contravvenga, ledendo la sfera giuridica dei rappresentanti dell'Istituzione scolastica, dell'Amministrazione regionale o nazionale, sarà cura del Dirigente scolastico attivarsi per far valere la responsabilità disciplinare dell'agente ai sensi degli artt. 55 *bis* e ss. del D. Lgs. 165 del 2001;
- l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività giornalistica in chiave critica nell'ambito delle linee politiche dell'Amministrazione scolastica e della cronaca locale afferente al settore scolastico.

All'Ufficio scolastico regionale potranno essere richieste consulenza e supporto a fronte di controversie che eventualmente conseguissero all'applicazione delle indicazioni sopra riportate.

Il Direttore Generale
Daniela BELTRAME



Firmato digitalmente da BELTRAME
DANIELA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Referente dell'istruttoria:
Funzionario Dario Alberto Di Manto
email: darioalberto.dimanto1@istruzione.it
Tel.: 040.3173732